

Un accordo governo-sindacati cancella l'intoccabilità del posto per l'Rsu che è in soprannumero

Prof sindacalisti trasferibili d'ufficio

All'amministrazione non servirà più il nullaosta della sigla

DI CARLO FORTE

Dirigenti sindacali potranno essere trasferiti d'ufficio se soprannumerari. Anche senza il preventivo nullaosta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Il principio, che contrasta apertamente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, è contenuto in una modifica al contratto quadro del 1998, che è stato sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Cislal e Ugl il 24 luglio scorso. L'accordo non è stato sottoscritto, invece, da Cgu, Rdb-Cub, Confedir, Usae e Cse. L'effetto della nuova disciplina contrattuale, che si applica solo alla scuola, consiste principalmente nella cessazione di alcune tutele previste per i com-

ponenti delle rappresentanze sindacali unitarie. In altre parole, i componenti delle Rsu, nel caso in cui dovessero risultare soprannumerari rispetto all'organico d'istituto, potranno essere trasferiti d'ufficio dall'amministrazione. Le cui decisioni non saranno più soggette al nullaosta dell'organizzazione di appartenenza.

Si tratta, in pratica, di un trattamento peggiorativo rispetto alle condizioni previste per i dirigenti sindacali che operano negli altri comparti della pubblica amministrazione e nel settore privato. Che continueranno, invece, a beneficiare di tali diritti, previsti dall'articolo 22, legge

300/70, e dal contratto quadro del 1998 (articolo 18, comma 4).

Insomma, le tutele restano in vigore, ma non si applicheranno più ai dirigenti sindacali che lavorano nella scuola. Compresi i componenti delle Rsu. La nuova disciplina non dovrebbe applicarsi, invece, nel caso di eventuali trasferimenti d'ufficio per incompatibilità ambientale, i cui provvedimenti dovrebbero rimanere assoggettati al nullaosta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Resta il fatto che, non di rado, il trasferimento del componente della Rsu coincide con l'azzeramento della rappresentanza sindacale di scuola riferita all'organizzazione sindacale di appartenenza. Anche se tale appartenenza non sempre è chiara.

La possi-

bilità di entrare a far parte della Rsu, infatti, non è legata all'iscrizione a un sindacato, ma alla mera presentazione del soggetto nella lista di un qualsiasi sindacato.

E dopo l'elezione il soggetto in questione entra a far parte di un organismo unitario, la Rsu, che, per lo meno astrattamente, non dovrebbe più fare riferimento ad alcuna organizzazione sindacale. Insomma, si tratta di una questione caratterizzata da una casistica molto complessa, non sempre inquadrabile nelle fattispecie espressamente regolate dalla legge e dalle norme contrattuali. Fermo restando che la modifica contrattuale introdotta il 24 luglio restringe il campo dei diritti sindacali così come delineati nella statuto dei lavoratori del 1970. Si tratta dunque di un accordo importante, unico nel suo genere. Che cambia il corso della storia del movimento sindacale, da sempre incline a introdurre ampliamenti del regime delle tutele dei lavoratori tramite i contratti. E che ora sembrerebbe orientato ad assumere un atteggiamento di maggiore collaborazione nei confronti della parte datoriale. (riproduzione riservata)

Presidi al primo master

Al via il primo master universitario di II livello in management delle istituzioni scolastiche e formative (Mes-Management of education and school), realizzato insieme dal Politecnico di Milano e dall'università Cattolica del Sacro Cuore, in partnership con il Borgo della conoscenza e con Novartis. L'iniziativa ha il contributo del ministero della pubblica istruzione e della regione Lombardia e il sostegno dell'ufficio scolastico per la Lombardia. Il master, unico nel suo genere, ha l'obiettivo di sviluppare le competenze manageriali, gestionali e organizzative necessarie oggi al ruolo specifico del dirigente scolastico per affrontare al meglio i cambiamenti nel mondo della scuola e della formazione. Sotto la lente, le competenze di tipo comportamentale, tecnologico, amministrativo e relazionale. Le lezioni partiranno nell'ottobre 2007, 1.500 ore totali fino al marzo 2009. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 15 settembre prossimo presso il Politecnico di Milano e dovranno recare la dicitura «Master Mes». Info: www.mip.polimi.it/sum (riproduzione riservata)

Carlo Forte



Da sinistra Guglielmo Epifani, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti

Azienda Scuola

a cura di ALESSANDRA RICCIARDI

L'esperto risponde

•LE ORE DI BUCO DI UNA PRECARIA

Sono una docente di sostegno precaria della scuola superiore di secondo grado. Spesso all'inizio dell'anno scolastico, per quanto riguarda il mio orario scolastico di servizio settimanale, trovo ore buche. Vi chiedo: queste ore devono essere pagate? Qual è la normativa di riferimento? La normativa è uguale sia per i docenti di ruolo sia per quelli non di ruolo?

Maria Leconte
Vibo Valentia

Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non prevede espressamente la possibilità di retribuire le ore di buco. Non di meno è legittimo prevedere una retribuzione per questo tipo di articolazione flessibile dell'orario di lavoro all'interno del contratto integrativo d'istituto. Ciò perché, di fatto, determinano una maggiore onerosità della prestazione.

Non di meno, in assenza di apposita previsione nel contratto di scuola, la retribuzione non può essere né pretesa, né erogata, indifferentemente dal fatto che il lavoratore sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Antimo Di Geronimo

•ASSISTENZA E ORGANICO DI FATTO

L'organico di fatto del mio istituto, per quanto riguarda la classe di concorso A059, è così composto: sette cattedre interne; una cattedra esterna, composta da

8 h più altre 8 h in scuola di altro comune.

La scrivente è posizionata ultima nella graduatoria interna, pur essendo in servizio di ruolo presso questo istituto da 14 anni. Essendo la scrivente titolare di un beneficio di cui alla legge n. 104 art. 33 commi 5-7 (ovvero unica parente di persona handicappata, mamma, in situazione di gravità), a settembre, nella fase di assegnazione dei docenti alla classe, ha diritto a vedersi assegnata una delle cattedre interne, considerato che 8 h dell'unica classe esterna prevedono il servizio presso altro comune diverso dalla residenza della persona da assistere?

Rosa Pellegrino
Caltanissetta

I benefici di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 104/92 sono finalizzati ad assicurare un'assistenza il più possibile continua e costante a familiari handicappati in situazione di gravità.

Per il raggiungimento degli obiettivi voluti dal legislatore, nella fattispecie indicata nel quesito lei avrebbe il diritto di essere assegnata a una delle cattedre interne nella sede scolastica ubicata nel co-

Le lettere, con nome, cognome e città (ed eventuale richiesta di anonimato) non devono superare le 20 righe e vanno inviate all'indirizzo: aziendascuola@class.it

mune di residenza della persona da assistere. Qualora ciò non le fosse concesso, dovrà rivolgersi al giudice del lavoro che, a mio avviso, non potrebbe che darle ragione.

Nicola Mondelli

•QUEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Nella risposta al mio quesito (Azienda Scuola del 24/7/07) si adombra che il mio trattamento in servizio sino al settantesimo anno di età dipenda dall'applicazione dell'art. 509 del decreto 297/94. Io, invece, ho ottenuto il trattamento ai sensi della legge n. 186 del 27/7/04 di conversione del dl 136/04. Pertanto, le chiedo cosa fare e a quale normativa fare riferimento perché non sia operata la ritenuta dell'8,75% sullo stipendio.

Cosimo Scardicchio
Lecce

La precisazione che il suo trattamento in servizio fino al 70° anno di età è stato autorizzato ai sensi dell'art. 1-quater del decreto legge n. 136/2004 e non dell'art. 509 del decreto legislativo n. 297/94 consente di ribadire che la ritenuta dell'8,75% ai fini previdenziali non andava operata sulla retribuzione corrisposta per tutto il periodo di trattamento in servizio.

L'art. 1-quater è molto chiaro: i perio-

di di lavoro derivanti dall'autorizzazione al trattamento in servizio non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici (appunto l'8,75% di cui in oggetto) e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Tali disposizioni sono state ribadite anche dall'art. 33 del decreto legge n. 223/2006 che, come è noto, nell'abrogare la facoltà di chiedere di permanere in servizio fino al compimento del 70° anno di

età prevista dall'art. 1-quater, ha precisato che coloro che erano stati autorizzati a permanere in servizio prima del-

Per chi è rimasto in servizio fino ai 70 anni non vi è nessun incentivo economico, e il periodo ulteriore di lavoro non rileva ai fini pensionistici

l'entrata in vigore del medesimo decreto potevano rimanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste appunto dall'art. 1-quater.

Poiché tale ritenuta è stata invece operata, non le resta che chiederne la restituzione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della locale direzione provinciale. (riproduzione riservata)

Nicola Mondelli